

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IX N. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

(PELLEGRINO, *Relatore*)

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA PER IL COLLEGIO XXX CAGLIARI

(LUIGI MARRAS)

Presentata alla Presidenza il 5 marzo 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli elettori del collegio di Cagliari, Scano Eligio e Medda Michelangelo di Serramanna, hanno prodotto ricorso in termini alla Camera contro la proclamazione a deputato del collega Luigi Marras, adducendo che lo stesso è incorso nella causa di ineleggibilità prevista dall'articolo 7 del testo unico elettorale del 1957 per coloro che, ricoprendo la qualifica di consigliere regionale, ed intendendo esercitare l'elettorato passivo per la elezione della Camera dei Deputati, non abbiano fatto cessare, con l'istituto delle dimissioni, tale qualità 180 giorni prima della scadenza del quinquennio ordinario della legislatura.

Il ricorso è stato esaminato dalla Giunta nella seduta del 31 ottobre 1963 ed è stato preso atto delle dimissioni da membro del Consiglio regionale sardo presentate dall'onorevole Marras il 25 febbraio 1963, e cioè oltre i « 180 giorni », ma entro i 7 giorni successivi alla data del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 62, con il quale venivano sciolti Camera e Senato. Nella stessa seduta la Giunta ha deliberato di contestare l'elezione dell'onorevole Marras e, contemporaneamente, di esperire le indagini necessarie, come chiesto dai ricorrenti, presso il Consiglio regionale sardo, su eventuali attività svolte dall'onorevole Marras nel Consiglio stesso dopo le dimissioni del 25 febbraio e fino al loro accoglimento avvenuto il 28 febbraio 1963.

Dalle indagini esperite non è risultato che l'onorevole Marras abbia esercitato le funzioni di consigliere regionale nel periodo che va dal 25 febbraio — data delle dimissioni — al 28 successivo — data del loro accoglimento. Ciò risulta chiaramente anche dal documento della Segreteria generale del Consiglio regionale sardo in data 19 novembre 1963, n. 4478-S.G., a firma del segretario generale reggente, pervenuto alla Camera ed allegato agli atti del fascicolo relativo.

Istruito così il ricorso ed ultimate le indagini, è stata tenuta udienza pubblica della Giunta delle elezioni il 16 gennaio 1964. Mentre i ricorrenti non si sono costituiti, l'onorevole Marras, rappresentato dal professore avvocato Giuseppe Guarino, ha chiesto la reiezione del ricorso e la convalida della sua elezione a deputato per i seguenti motivi:

perché la causa di ineleggibilità in ogni caso sarebbe venuta meno con la decadenza da consigliere regionale conseguente, in modo automatico, alla accettazione della candidatura politica;

perché comunque, trattandosi di uno scioglimento anticipato, le dimissioni da consigliere regionale dovevano aver luogo entro i sette giorni successivi alla data di scioglimento, e l'onorevole Marras si è dimesso in concreto entro tale data;

perché in via generale il rapporto tra l'appartenenza ad un consiglio regionale e l'appartenenza al Parlamento può costituire

solo causa di incompatibilità e non anche causa di ineleggibilità;

perché specificamente lo statuto sardo, norma costituzionale successiva alla legge elettorale politica, fa discendere dalla appartenenza al consiglio regionale sardo solo la incompatibilità e non anche la ineleggibilità per le cariche parlamentari.

La Giunta delle elezioni, in accoglimento della richiesta dell'onorevole Marras, ha deliberato di rigettare il ricorso avverso la sua proclamazione e di proporre alla Camera la convalida.

Questa decisione, *ictu oculi*, è in netta difformità con quella adottata dallo stesso organo in analogo caso (onorevole Corrao) il 5 dicembre 1963.

Invero la Giunta, come è rilevato nella nota del suo Presidente onorevole Scalfaro, che è riportata in calce alla presente relazione, si è trovata di fronte ad una notevole argomentazione giuridica avanzata dai sostenitori delle due tesi in contrasto, per cui la soluzione dei due casi, seppure analoghi, in senso negativo quello Corrao e positivo quello Marras, trova la sua obiettiva ragione giuridica in una patente lacuna della legge elettorale del 1957.

L'articolo 7 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, così recita: « Non sono eleggibili i deputati regionali o consiglieri regionali, i presidenti delle giunte provinciali, ecc... ». Più avanti al secondo comma è detto: « Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata per la Camera dei deputati ». Infine all'ultima parte dello stesso articolo 7 è stabilito che « in caso di scioglimento anticipato per la Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i 7 giorni successivi alla data del decreto di scioglimento ».

Dunque, ci troviamo di fronte a due previsioni legali chiare che stabiliscono il contegno che il cittadino deve tenere se vuole esercitare il suo diritto costituzionale, primario e fondamentale dell'elettorato passivo: e cioè, se si trova innanzi ad una scadenza normale della durata della Camera non gli resta che dimettersi almeno 180 giorni prima da tutte quelle cariche pubbliche, elettive o meno, che dalla legge sono previste come causa di ineleggibilità all'ufficio di deputato; se invece interviene uno scioglimento anticipato della Camera dei deputati, gli soccorre la

norma dell'ultima parte dell'articolo 7 sopra ricordata che prevede in questo caso la possibilità di eliminare le cause di ineleggibilità con il far cessare gli uffici incompatibili entro 7 giorni dalla data del decreto di scioglimento.

In questi casi *nulla quaestio*. Ma *quid juris* se il decreto di scioglimento della Camera interviene entro i 180 giorni dalla scadenza del quinquennio di durata?

È da ricordare, in punto di fatto, che proprio la III legislatura è cessata col decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1963 prima della sua normale durata di un quinquennio, la cui scadenza si sarebbe verificata il 12 giugno 1963. Ora, con l'atto del Presidente della Repubblica, versiamo nell'ipotesi di scioglimento anticipato o no della Camera? Questa è l'indagine giuridico-costituzionale che ha fatto la Giunta con ampia ed approfondita discussione nel suo lavoro di interpretazione della norma, pervenendo alla nota conclusione.

La tesi che è prevalsa è che la legislazione elettorale italiana per la Camera prevede l'istituto dello scioglimento anticipato comunque esso intervenga senza fare distinzione di tempo, se cioè prima o durante il periodo dei 180 giorni di cui al secondo comma dell'articolo 7 sopra ricordato. Altrimenti si dovrebbe parlare di diversi tipi di scioglimenti anticipati, stabilendo una graduatoria fuori della previsione legale; che perciò lo scioglimento della Camera disposto con decreto presidenziale del 18 febbraio 1963 deve essere considerato come scioglimento anticipato vero e proprio. Le Camere elette il 25 maggio 1958, infatti, non hanno potuto esercitare le loro funzioni per l'intera durata prevista dall'articolo 60 della Costituzione, e il loro scioglimento è avvenuto realizzandosi tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti per uno scioglimento anticipato.

Mentre la Costituzione non prevede una particolare disciplina di scioglimento per fine legislatura, limitandosi a fissare il termine entro il quale deve avvenire l'elezione delle nuove Camere, stabilisce invece espressamente il procedimento da usarsi in caso di scioglimento anticipato.

Per l'articolo 88 della Costituzione è il Presidente della Repubblica che ha il potere di sciogliere le Camere ubbidendo a limiti di forma e di tempo espressamente statuiti: deve sentire il parere dei Presidenti delle Camere, e non può esercitare questa facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato. Si fa rilevare che la norma costituzionale considera lo scioglimento come una *facoltà* che

non può esistere, evidentemente, se riferita allo scioglimento per fine legislatura perché in questo caso ci sarebbe l'*obbligo* dello scioglimento stesso per decorso termine di durata.

Ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1963, n. 62, di scioglimento del Senato e della Camera si richiama espressamente all'articolo 88 della Costituzione che disciplina l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere: il Capo dello Stato, infatti, — si legge chiaramente nel decreto medesimo — avendo sentiti i Presidenti dei due rami del Parlamento, decreta lo scioglimento delle Assemblee. Se si fosse trattato di fine della legislatura per naturale scadenza non si sarebbe ricorso al rispetto di tali requisiti formali, che in uno con quelli sostanziali — le Camere sono state sciolte per un fatto tipico relativo a tali circostanze, e cioè per effettuare la consultazione popolare a seguito di una notevole modifica costituzionale sulla durata e sulla composizione dei due rami del Parlamento — portano all'incontestabile conclusione che la III Legislatura della Repubblica è stata anticipatamente sciolta *a tutti gli effetti*.

Stabilito quindi che versiamo nella fattispecie dello scioglimento anticipato, la norma che la regola è quella dell'ultima parte dell'articolo 7 del testo unico del 1957, per cui chiunque, essendo in possesso di tutte le altre condizioni di legge, può rimuovere le cause di ineleggibilità facendo cessare le funzioni esercitate entro i 7 giorni successivi alla data del decreto come, nel caso, ha fatto l'onorevole Marras che il 25 febbraio 1963, nei termini previsti, ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio regionale sardo.

Per questi motivi la Giunta delle elezioni ha deliberato di proporre, dopo la seduta pubblica del 16 gennaio ultimo scorso, la riezione del ricorso Scano e Medda, e la convalida conseguente del deputato Luigi Marras per il Collegio XXX (Cagliari).

PELLEGRINO, *Relatore*.

NOTA CONCLUSIVA

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI.

La Giunta delle elezioni ha contestato due elezioni per motivi quasi identici (quella presente per l'onorevole Marras e quella precedentemente discussa relativa all'onorevole

Corrao (Doc. IX, n. 2) ed è giunta a due decisioni nettamente opposte. Ora, poiché vi sono dei dati oggettivi che consentono qualche perplessità sia per l'una che per l'altra soluzione, ed è pure vero che in questo caso la legge, ad avviso di tutti i componenti della Giunta, presenta delle lacune considerevoli che sarebbe opportuno e saggio colmare, per incarico della Giunta stessa, espongo sinteticamente gli argomenti che motivano le due soluzioni:

1) Le dimissioni prima dei 180 giorni dalla scadenza normale della legislatura sono condizione indispensabile per essere eleggibile. Tale termine, tra l'altro, è di garanzia, perché conosciuto e certo per tutti. Scioglimento anticipato è, quindi, quello che precede i 180 giorni dalla fine della legislatura, mentre ogni scioglimento nei 180 giorni non può essere considerato anticipato in senso vero e proprio. Questa interpretazione porta a prevedere in sostanza due tipi di scioglimento anticipato: quello formale che si verifica ogniqualvolta il Parlamento si scioglie prima della scadenza naturale (sia pure di un giorno) e quello sostanziale che deve precedere i 180 giorni dal termine finale. Solo questa seconda ipotesi costituisce lo scioglimento anticipato, con tutte le conseguenze, comprese quelle relative alla ineleggibilità. È necessario ricordare che chi sostiene questa soluzione rileva anche che lo scioglimento naturale al termine finale della legislatura non si è mai verificato né può verificarsi, perché porterebbe ad un vuoto di due mesi tra la scadenza di una legislatura e l'inizio dell'altra.

2) La legge non prevede in alcun modo i due tipi di scioglimento e, parlando solo di scioglimento anticipato, deve ritenersi che tale ipotesi, si verifica ogniqualvolta lo scioglimento precede il termine naturale di fine legislatura. Questo tipo di scioglimento giustifica la rimessione in termini per chi non si era dimesso dalla carica che comporta l'ineleggibilità prima del decorso dei 180 giorni e ciò perché la ragione dello scioglimento anticipato è ragione politica che spiega largamente la diversità dei termini che il legislatore ha previsto.

Se la prima tesi effettivamente fa dire alla legge ciò che la legge non dice (almeno espressamente) cioè che esistono due tipi di scioglimento anticipato, la seconda tesi, più esatta nei confronti della parola della legge, presenta la illogicità di rimettere in condizione di dimettersi chi al momento noto, cioè prima dell'inizio dei 180 giorni, non ha

ritenuto di farlo; ma si osserva che questa più larga interpretazione della legge è determinata dalla preoccupazione di non limitare un diritto fondamentale come quello all'elettorato passivo.

I componenti della Giunta delle elezioni che hanno votato la prima o la seconda tesi non hanno escluso la validità di taluni argomenti presentati dai sostenitori della tesi opposta.

Tutto ciò spiega l'appello alla Camera perché, adottando una delle soluzioni prospettate dalla Giunta, motivi, se lo ritiene, il suo voto e soprattutto perché si faccia carico della necessità di chiarire la legge su un punto così delicato facendo uscire la questione dall'equivoco nel quale oggi si trova.

SCALFARO, *Presidente della Giunta delle Elezioni.*